

le Cittadelle forti, e posti militari, i Comandanti, ed Ajutanti di Piazza saranno alloggiati in natura.

Il loro alloggio non sarà fissato che dopo il completo accasermamento delle truppe della guarnigione, e la destinazione degli stabilimenti necessary al servizio della Piazza, o posto forte.

112. Nelle altre Piazze i Comandanti ed Ajutanti riceveranno l'alloggio in denaro a norma de' regolamenti.

I Segretarj di Piazza saranno tutti alloggiati in natura.

113. Gli Uffiziali di sanità saranno pareggiati nella competenza d'alloggio agli altri Uffiziali di linea secondo il rispettivo grado.

114. L'Economo di ciascuno spedale avrà per alloggio suo, e degli ufficj suoi tre camere ed una di più per un aggiunto, quando lo spedale abbia la forza di 1200 ammalati, o maggiore.

115. Se la farmacia si troverà nell'interno dello spedale sarà accordato allo speziale, ed aggiunto l'alloggio competente al rispettivo grado.

116. Vi sarà una camera per alloggio dei due infermieri maggiori.

Una per il portinajo, una per cuciniere.

117. Vi sarà in ciascuno Spedale una camera grande, in cui unirsi il Consiglio d'Amministrazione.